

COMUNE DI MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

ESTENSORE:

Fernando Pellizzari

Davide Tocchetto

IL SINDACO:

Silverio Zaffaina

IL SEGRETARIO:

Agostino Battaglia

Aprile 1999

INDICE

CAPO I° - GENERALITA'

- ART. 1 – Ambiti di applicazione pag. 3
ART. 2 – Gli strumenti operativi pag. 3

CAPO II - TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL DEGRADO AMBIENTALE GENERALE

- ART. 3 – Gestione e tutela del verde pag. 4
ART. 4 – Difesa contro i parassiti delle piante pag. 4
ART. 5 – Uso dei presidi sanitari pag. 5
ART. 6 – Vendita ambulante di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi pag. 5

CAPO III° - COSTRUZIONI RURALI

- ART. 7 – Aspetti urbanistici pag. 6
ART. 8 – Recinzioni pag. 6
ART. 9 – Igiene negli insediamenti rurali pag. 6
ART. 10 – Controllo della diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) pag. 7

CAPO IV° - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

- ART. 11 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini pag. 8
ART. 12 – Il libero deflusso delle acque pag. 9
ART. 13 – Distanze per fossi e canali pag. 9
ART. 14 – Tombinature pag. 10
ART. 15 – Prelievo da acque correnti e da pozzi pag. 10
ART. 16 – Irrigazione pag. 10

CAPO V° - DISTANZE ALBERI – RADICI E RAMI PROTESI

- ART. 17 – Distanze per alberi e siepi pag. 10
ART. 18 – Rami protesi e radici su strade e canali a confine di proprietà pag. 11

CAPO VI° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

AD USO AMATORIALE

ART. 19 – Stalle e gestione delle deiezioni	pag. 12
ART. 20 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti	pag. 12
ART. 21 – Detenzione di animali ad uso amatoriale	pag. 13

CAPO VII° - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 22 – Pascolo degli animali	pag. 14
ART. 23 – Transumanza	pag. 14
ART. 24 – Esercizio di caccia e pesca	pag. 14

CAPO VIII° - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA

TRANQUILLITÀ' ALTRUI

ART. 25 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione	pag. 15
-------------------------------------------------------------------------------	---------

CAPO IX° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26 – Allegato	pag. 17
ART. 27 – Entrata in vigore	pag. 18

LAVORO PROMOSSO DA:

Comune di Montebelluna

Assessorato all'Ecologia ed Ambiente

Assessorato all'Urbanistica

ESTENSORE DEL REGOLAMENTO:

Dott. Agr. Fernando Pellizzari

Dott. Davide Tocchetto

Studio Agronomico AGRIGEO

Via Serena 45/A – Montebelluna – TV

CAPO I°

GENERALITA'

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale per il territorio Comunale.

Principi fondamentali sono il rispetto e la tutela del territorio agricolo, nonché la regolamentazione di attività ed azioni di natura rurale effettuate in aree agricole ed extragricole.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle Normative Statali, Regionali, Comunali e di Enti con competenze nel territorio (Consorzio di Bonifica, Consorzio Depurazione Fognature, Consorzio Intercomunale di Bacino TV 3, ecc).

ART. 2 - Gli strumenti operativi

Il Servizio di Polizia Rurale è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Municipale, dei Responsabili del Servizio, e della consulenza, per ambiti di competenza, di Istituzioni ed Enti Pubblici e di Privati esterni.

Per violazioni ricadenti in procedure penali, il Sindaco, oltre a svolgere una istruttoria interna, dovrà informare la Procura della Repubblica e trasmetterne tutti gli atti in possesso.

Il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio, a norma dei poteri straordinari loro attribuiti dallo Statuto Comunale, ha la facoltà di emettere Ordinanze finalizzate alla tutela della sanità, della sicurezza dei cittadini e del rispetto dei principi di convivenza comune.

CAPO II°

GESTIONE E TUTELA DEL VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 Gestione e tutela del verde

L'Amministrazione comunale è dotata di un "Regolamento Comunale per la tutela del verde" che diventa parte integrante del Regolamento di Polizia Rurale.

ART. 4 – Difesa contro i parassiti delle piante

Ad integrazione della Sezione III – Lotta obbligatoria, del "Regolamento comunale per la tutela del verde", gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, frutteti, vigneti, alberi da frutto in giardini, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

a) lotta obbligatoria contro:

- ***Erwinia amylovora***: agente del "cancro batterico delle pomacee" (colpo di fuoco batterico), è consigliato il trattamento con prodotti chimici idonei e registrati e/o l'asportazione meccanica dei rami colpiti e tempestiva bruciatura degli stessi;

b) lotta consigliata contro:

- ***Metcalfa pruinosa***: in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti familiari) è consigliato il lavaggio periodico con acqua della superficie vegetale interessata dalla secrezione cerosa, al fine di evitare lo sviluppo di altri insetti (afidi) e patogeni fungini (fumaggini) e l'imbrattamento della frutta eventualmente presente.

Per trattamenti su colture frutticole e floricole di più ampia superficie, sono da ritenersi validi gli interventi già eseguiti contro altri insetti dello stesso ordine;

- ***Scaphoideus titanus***: vettore del micoplasma agente della "Flavescenza dorata della vite": è consigliato il trattamento con prodotti chimici idonei e registrati, rispettando le dosi ed i periodi di trattamento per un più efficace controllo del vettore e conseguentemente della malattia.

ART. 5 – Uso di presidi sanitari

L'esecuzione di trattamenti con presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, ecc.), con indicato nella confezione il pericolo di morte [☠] (classi tossicologiche: MOLTO TOSSICO T+, TOSSICO T) o l'indicazione della Croce di S. Andrea [☒] (classi tossicologiche: NOCIVI Xn) nelle colture agrarie, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (sede di Treviso) e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Per gli interventi in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti di piccole dimensioni) è consigliato l'utilizzo di antiparassitari naturali od appartenenti alla classe tossicologica NON CLASSIFICATI (ex IV^a classe).

Si dovrà pertanto:

- a) eseguire i trattamenti con attrezzature idonee e tarate in maniera corretta, al fine di non arrecare danni all'ambiente ed a terzi;
- b) operare in assenza di vento in modo da evitare che il prodotto subisca deriva;
- c) lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- d) non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- e) preparare la giusta dose di prodotto da distribuire, al fine di evitare sprechi ed eccedenze non riutilizzabili;
- f) non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- g) non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- h) evitare perdite di liquidi dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere;
- i) essere muniti di patentino se si usano presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi.

ART. 6 – Vendita ambulante di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi

E' concessa, previa autorizzazione del Comune, la vendita ambulante di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi.

parti di piante, di bulbi e di sementi, durante i mercati, le fiere e altre manifestazioni similari. I titolari di licenza potranno vendere e commercializzare solo materiali esenti da malattie; in ogni caso le piante in vendita devono essere certificate e le sementi dotate di cartellino ufficiale.

CAPO III°

COSTRUZIONI RURALI

ART. 7 - Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici, impianti di depurazione, vasche di stoccaggio liquami e concimaie, è necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Responsabile del Servizio, in conformità alle Norme di Attuazione del P.R.G. Comunale.

ART. 8 – Recinzioni

Per la recinzione di aree agricole con o senza infrastrutture presenti, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, in conformità alle norme di attuazione del P.R.G. comunale.

ART. 9 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme igienico sanitarie:

- a) Gli abitanti in zone rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie, purché vengano utilizzate tecniche di accumulo atte alla formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti molesti e la perdita superficiale e sotterranea di liquidi.

b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque bianche e nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di una vasca Imhoff prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza della vasca Imhoff, deve essere prevista una vasca di stoccaggio a tenuta prima dello smaltimento. Entrambe le soluzioni possono essere integrate da impianti di fitodepurazione che contribuiscono a migliorare le caratteristiche chimiche delle acque di percolazione; questi impianti, dato il loro basso impatto ambientale, si integrano nel territorio senza compromettere la naturalità dell'ambiente rurale.

E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò é possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalla Tabella A della L.N. 319/1976 (Legge Merli).

c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda dovrà provvedere al loro smaltimento presso negozi e cooperative dove è attivo il servizio di raccolta degli stessi.

Qualora l'operazione non sia possibile, il titolare deve provvedere ad un accumulo in apposito contenitore aziendale, in attesa di prelievo da parte dell'Ente Pubblico.

d) Relativamente alla igiene negli allevamenti e alla gestione dei liquami prodotti, si rimanda al Capo VI.

ART. 10 – Controllo della diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus)

Per contenere il diffondersi della zanzara tigre sono consigliate le seguenti azioni di prevenzione e controllo:

- Evitare la formazione di ristagni di acqua in barattoli, bacinelle, copertoni, ecc., che possono trasformarsi in focolai di diffusione;
- Svuotare sul terreno settimanalmente il contenuto di piccoli abbeveratoi, sottovasi, innaffiatoi;
- Coprire con zanzariere o teli di plastica (mantenendoli ben tesi) eventuali contenitori d'acqua inamovibili come vasche e bidoni adibiti ad immagazzinamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini di piccole dimensioni;

- Per i visitatori dei cimiteri, si raccomanda di raccogliere e/o ripulire gli oggetti che potrebbero contenere acqua stagnante; cambiare settimanalmente l'acqua nei portafiori gettando l'acqua nel terreno e non nei tombini;
- Collocare nei pozzetti delle acque pluviali ed in qualsiasi contenitore di acqua stagnante, di cui al punto precedente, delle pastiglie ad azione larvicida da acquistare presso le Farmacie Comunali;
- Nei casi dubbi di presenza di focolai, avvertire il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. 8.

CAPO IV°

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 11 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico (deiezioni liquide e solide, lettiere in paddock di stalle esterne e maneggi, foraggi depositati nei silos orizzontali, ecc.) e/o di sostanze inquinanti (acqua di lavaggio dei carribotte o delle attrezzature per i trattamenti antiparassitari, ecc.), devono essere dotate di tombini di scolo o di una pendenza tali da scaricare i fluidi, in caso di precipitazioni e/o lavaggio dei macchinari, in vasche di raccolta e stoccaggio in attesa dello smaltimento.

ART. 12 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le nuove piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso. Per quelle esistenti è necessario verificare se ne conviene la manutenzione o se l'espianto ed il successivo reimpianto a distanza idonea, è economicamente più conveniente.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco o il Responsabile di Servizio può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

E' vietato inoltre qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dal proprio Regolamento.

ART. 13 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 14 - Tombinature

Le tombinature su canali privati, possono essere effettuate solo previa autorizzazione comunale.

Le tombinature su canali consorziali possono essere effettuate previo nullaosta del Consorzio di Bonifica competente ed autorizzazione comunale.

ART. 15 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per qualsiasi uso, devono essere autorizzati, dal Consorzio di Bonifica. La terebrazione di pozzi é concessa, previa richiesta, dal Genio Civile.

ART. 16 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo tale da non cagionare danni a persone e a cose pubbliche o private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni diretti ed indiretti a persone e a cose pubbliche e private.

Le irrigazioni per scorrimento devono essere effettuate in modo tale che l'acqua non invada fondi altrui, strade di qualsiasi tipo (statali, provinciali, comunali, ecc.) e capezzagne interpoderali.

CAPO V°

DISTANZE DI ALBERI – RADICI E RAMI PROTESI

ART. 17 - Distanze degli alberi e delle siepi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate) da confini di terzi da strade e

da canali, sono stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada che prevedono:

- tre metri per gli alberi ad alto fusto (noci, castagni, olmi, pioppi, platani e simili);
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (cioè quando la impalcatura principale inizia sotto i 3 metri);
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo.

ART. 18 - Rami protesi e radici su strade e canali a confine di proprietà

I proprietari di piante e di siepi a confine, hanno l'obbligo di curarle e mantenerle in modo da non restringere e danneggiare la strada e/o le proprietà di terzi; devono altresì togliere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendone la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami e ramaglie di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale o su proprietà terze, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

CAPO VI°

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI – IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE.

ART. 19 – Stalle e gestione delle deiezioni

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'Art. 7, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale, compresi i recepimenti delle Normative Comunitarie.

In particolare dovranno essere rispettati i “normali livelli di tollerabilità” riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili;
- odori ed emissioni odorigene moleste;
- contenimento della proliferazione di insetti molesti.

A seconda della tipologia, della dimensione e del tipo di gestione della stalla, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia per il contenimento del letame o di vasche per lo stoccaggio dei liquami. Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione, ecc.). Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito e dal Regolamento di Igiene Comunale.

I silos (a trincea o a platea) per il contenimento dell'insilato di mais, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche ed igienico sanitarie delle concimaie.

E' vietato lo stoccaggio del letame in cumuli su suolo nudo, se non, provvisoriamente, per un massimo di 24 ore prima della distribuzione in campo.

ART. 20 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti nei quali si siano verificati attacchi di malattie infettive o diffuse (o ne siano stati accertati i sintomi iniziali), devono farne comunicazione all'Autorità competente.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

Il trattamento dei rifiuti di origine animale ad alto rischio (carcasse di animali morti per malattie), dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle ASL. L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

ART. 21 – Detenzione di animali ad uso amatoriale

I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, per il benessere degli stessi e per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

Ci si riferisce in particolare:

- a) a provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie fondamentali per la normale profilassi;
- b) a rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente. In tal modo si evita che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- c) a contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- d) i cani a guardia di abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri;
- e) i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini, devono essere tenuti a guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive.

Il proprietario dovrà obbligatoriamente provvedere all'asporto delle deiezioni solide prodotte dall'animale nei luoghi dove possano creare disagi a persone terze (marciapiedi, piazze, piste ciclabili).

CAPO VII°

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 22 – Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione del Sindaco.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 23 – Transumanza

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione del Sindaco;
- se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata, rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
- utilizzare le strade locali ed evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;
- essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.

ART. 24 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VIII°

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DEL BENESSERE ALTRUI

ART. 25 – Attività agronomiche o di natura rurale ed urbana soggette a regolamentazione

a) Colture agrarie e allevamenti

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui. I terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti.

b) Contenimento del degrado ambientale

I proprietari di terreni in zone urbane e rurali temporaneamente non utilizzati, devono provvedere alle ordinarie azioni di manutenzione (sfalcio dell'erba, lotta alle malerbe, taglio degli arbusti spontanei, lotta agli insetti ed animali molesti, ecc.) al fine di evitare il degrado ambientale generale, il degrado del paesaggio e la diffusione di insetti ed animali molesti.

Nelle lottizzazioni urbane e durante l'esecuzione di lavori per la costruzione di immobili è vietato mantenere situazioni di abbandono che ledano il decoro e la corretta funzione del territorio.

c) Bruciature di stoppie, erbe e simili

Nel bruciare stoppie, erbe e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità e sempre sotto sorveglianza fino al completo spegnimento.

E' vietato bruciare qualsiasi altro tipo di materiale (plastica, cartoni, ecc).

d) Gestione dei boschi e delle aree boscate

I proprietari di boschi e/o di aree boscate in pianura ed in zone urbane, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia al fine di evitare il degrado ambientale e l'accumulo di materiale facilmente infiammabile, quali foglie secche e rami morti.

La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo tale da non favorire fenomeni erosivi

e) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da Ditte specializzate che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentita solo all'interno di proprietà recintate e non accessibili a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

f) Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale ed alle banchine di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale durante l'aratura dovrà provvedere alla successiva pulizia.

La distanza minima dell'aratura dal ciglio stradale è di m 1,50.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali o interpoderali, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli.

g) Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

h) Utilizzo dei fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con fanghi di depurazione dovranno attenersi alle normative vigenti ed al Regolamento di Igiene Ambientale.

i) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

j) Utilizzazione di inerti

I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie devono essere considerati rifiuti e come tali

non possono essere impiegati in azienda per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali ed interpoderali. Per un loro eventuale utilizzo è necessario presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

Il materiale di risulta da attività agronomiche (es. spietatura dei campi) può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo di capezzagne e strade poderali ed interpoderali.

k) Atti vietati sulle strade

Su qualsiasi tipo di strada è vietato:

- il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale;
- imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.

I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.

La manutenzione delle strade e capezzagne interpoderali è a carico degli utenti che dovranno provvedere a mantenere il fondo in buono stato ed in grado di smaltire le acque meteoriche.

l) Messa a dimora di siepi

La messa a dimora di nuove siepi di recinzione di abitazioni, di siepi ripariali e di altri tipi di siepi, sia in ambiente rurale che urbano, deve prevedere l'impiego di specie autoctone (indicate nell'elenco dalla Regione Veneto).

m) Movimenti terra

Qualsiasi movimento di terreno agricolo, compresi i miglioramenti fondiari e le sistemazioni idraulico agrarie, deve essere preventivamente autorizzato dall'organo di gestione competente (Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, Ufficio Tecnico Comunale, Servizi Forestali, ecc.)

n) Tutela della flora e raccolta dei funghi

Si considerano protette tutte le specie spontanee di muschi, di licheni, di erbe, e di arbusti in tutto il

territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della legge vigente.

La raccolta dei funghi è consentita e disciplinata dalle normative vigenti e dal Regolamento Comunale per la Raccolta dei Funghi.

CAPO IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26 – Allegati

Costituisce parte integrante del Regolamento l'Allegato 1:

- Note esplicative al Regolamento, Procedure Amministrative e Sanzioni

ART. 27 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

Durante il primo anno di applicazione, le sanzioni sono ridotte del 50 per cento.

Montebelluna, Aprile 1999

ESTENSORE: Fernando Pellizzari
Davide Tocchetto

IL SINDACO: Silverio Zaffaina

IL SEGRETARIO: Agostino Battaglia

COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

~

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

~

SANZIONI

ESTENSORE:

Fernando Pellizzari

Davide Tocchetto

IL SINDACO:

Silverio Zaffaina

IL SEGRETARIO:

Agostino Battaglia

Aprile 1999

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	pag. 2
<u>CAPO I°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 1	pag. 3
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 2	pag. 3
<u>CAPO II°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 3	pag. 4
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 4	pag. 4
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 5	pag. 5
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 6	pag. 6
<u>CAPO III°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 7	pag. 6
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 8	pag. 6
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 9	pag. 7
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 10	pag. 7
<u>CAPO IV°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 11	pag. 8
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 12	pag. 8
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 13	pag. 9
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 14	pag. 9
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 15	pag. 9
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 16	pag. 10
<u>CAPO V°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 17	pag. 11
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 18	pag. 11
<u>CAPO VI°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 19	pag. 12
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 20	pag. 13
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 21	pag. 13
<u>CAPO VII°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 22	pag. 14
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 23	pag. 14
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 24	pag. 14
<u>CAPO VIII°:</u>	
- Note esplicative, procedure amministrative e sanzioni relative all'Art. 25	pag. 15

INTRODUZIONE

La predisposizione di un Regolamento di Polizia Rurale presenta non poche difficoltà in quanto:

- interessa numerosi settori del tessuto sociale quali l'urbanistica, la viabilità, l'igiene, la sanità, la gestione delle acque piovane ed irrigue, la sicurezza pubblica;
- con l'Amministrazione Comunale sono cointeresate altre Istituzioni quali la Provincia, la A.S.L. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella; il Consorzio Intercomunale di Bacino TV 3, il Genio Civile, il Servizio Forestale Regionale, ecc.
- le zone agricole del Comune sono interessate da una urbanizzazione diffusa e ramificata, che determina rapporti conflittuali di convivenza;
- sono vigenti miriadi di leggi e disposizioni, a volte poco chiare, di difficile applicazione e soggette ad interpretazioni contrastanti.

Per tali motivi, il Regolamento, per essere un atto amministrativo e giuridico necessario alla Comunità, deve adempiere alle seguenti finalità:

- a) far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale;
- b) educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale e della vita sociale nelle campagne;
- c) fornire alla Polizia Municipale ed ai Responsabili del Servizio, quali gestori del Regolamento, uno strumento chiaro, efficace e ben definito, con il quale operare.

Il Regolamento non è una "Nuova Legge" che si sovrappone alla miriade di Norme vigenti, ma solo un riassunto di quanto già esiste, cercando di offrire ai Funzionari Municipali e alla cittadinanza un quadro possibilmente completo e semplificato, di applicazione delle principali norme di convivenza in ambiente rurale, ma anche fra ambiente rurale e ambiente urbano diffuso, che caratterizzano il tessuto sociale del Comune di Montebelluna.

CAPO I°

GENERALITÀ'

L'Art. 1 – Ambiti di applicazione,

individua gli Ambiti di applicazione del Regolamento che comprendono:

- tutto il territorio comunale individuato nella Tav. 13.1 del PRG Comunale, come Zone Territoriali Omogenee Agricole (Z.T.O. E);
- le attività e le azioni di natura rurale che avvengono nelle Zone Territoriali A–B–C–D ed F, cioè extragricole (a titolo esemplificativo in zona extragricola vengono disciplinate la lotta contro i parassiti delle piante, la detenzione di animali ad uso amatoriale, il degrado ambientale, ecc.).

L'Art. 2 – Gli strumenti operativi,

specifica che il Regolamento è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione della Polizia Municipale e dei Responsabili del Servizio per azioni di prevenzione, di accertamento delle violazioni, della istruttoria preliminare, della applicazione di eventuali Ordinanze e della determinazione delle Sanzioni.

La Polizia Municipale ed i Responsabili del Servizio, durante le fasi di accertamento della istruttoria preliminare possono avvalersi, per ambiti di competenza, della collaborazione delle seguenti Istituzioni:

- A.R.P.A. Provinciale sede di Treviso (Azienda Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale);
- A.S.L. n° 8 (Azienda Sanitaria Locale) – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari;
- Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella;
- Consorzio Intercomunale di Bacino TV 3;
- Consorzio Intercomunale di Depurazione Fognature;
- Consorzio Schievenin Alto Trevigiano;
- Consorzio per lo Sviluppo socio-economico dei Comuni del Montello;
- Corpo Forestale dello Stato e Servizi Forestali Regionali con sede a Treviso;
- Servizio Fitosanitario Regionale con sede a Mestre;
- Genio Civile con sede a Treviso;

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Ufficio Ecologia Comunale;

Al termine della Istruttoria preliminare il Responsabile del Servizio dovrà:

- verificare se la violazione deve essere notificata alla Procura della Repubblica;
- accertarsi se deve essere emessa Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e delle strutture;
- quantificare la Sanzione Amministrativa.

CAPO II°

GESTIONE E TUTELA DEL VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Relativamente all'art. 3 – Gestione e tutela del verde,

per la individuazione dei danni, per le procedure amministrative e le sanzioni si rimanda al “Regolamento Comunale per la tutela del verde” adottato dall'Amministrazione Comunale nel 1998.

L'Art. 4 – Difesa contro i parassiti delle piante,

prevede che la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante deve essere effettuata dall'Amministrazione Comunale per il verde pubblico, e dai privati per il verde privato.

Inoltre, ad integrazione del “Regolamento Comunale per la tutela del verde” prevede:

a) la lotta obbligatoria contro:

- *Erwinia amylovora* agente del colpo di fuoco batterico: prevista dal Decreto 27-03-1996; il decreto inoltre “fa obbligo a chiunque di denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico al Servizio Fitosanitario Regionale;

b) l'incentivazione alla lotta e prevenzione contro i nuovi parassiti delle piante:

- *Metcalfa pruinosa*;
- *Scaphoideus titanus* agente della flavescenza dorata.

Per individuare la causa del danno, le modalità di intervento, le predisposizioni di

l'emanazione di una Ordinanza, è opportuno che l'Amministrazione Comunale si avvalga della collaborazione del Servizio Fitosanitario Regionale sede di Mestre, dei Servizi Forestali Regionali sede di Treviso, dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura sede di Treviso o di liberi professionisti competenti in materia.

Relativamente al punto a) sono previste sanzioni variabili da 200.000 a 800.000; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per il punto b) non essendo prevista la lotta obbligatoria per legge, non sono previste sanzioni ma solo azioni di informazioni atte a far conoscere le tecniche per limitare la diffusione di questi insetti nel territorio Comunale e nei Comuni limitrofi.

Per l'art. 5 – Uso dei presidi sanitari,

la Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio dovranno accertare se l'operatore è munito di patentino, ai sensi della D.G.R. 452 del 17/02/1998 "Nuove procedure per il rinnovo della autorizzazione all'acquisto e all'impiego di presidi sanitari" come previsto dal D.P.R. 1255 del 03/08/1968; il patentino è rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura – Sede provinciale di Treviso.

Le violazioni del presente articolo possono essere:

- *di natura amministrativa per i punti a), b), c), e); in questi casi, le sanzioni vengono quantificate da £ 100.000 a £ 600.000, la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo la maggiore convenienza per il trasgressore;*
- *di natura penale per i punti d), f), g), h) ed i); in questi casi gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica.*

Verrà infine accertato se la violazione ha provocato danno ambientale. In caso affermativo, la quantificazione del danno e l'Ordinanza di risanamento saranno a carico del trasgressore...

Nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla eliminazione delle cause del danno, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario.

Per l'art. 6 – Vendita ambulante di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi,
la Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio, accertata la mancanza di certificazione, obbligano l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita.

La prima violazione è soggetta ad una sanzione variabile da £ 50.000 a £ 300.000; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

La recidività alla violazione, comporta la revoca, da parte del Sindaco e/o del Responsabile del Servizio, della licenza di vendita in tutto il territorio comunale.

CAPO III°

COSTRUZIONI RURALI

La verifica del rispetto dell'Art. 7 – Aspetti urbanistici e dell'Art. 8 -- Recinzioni, dovrebbe esaurirsi in una Istruttoria dei Responsabili del Servizio. Si presume infatti che tutti gli interventi di edificazione e ristrutturazione di fabbricati rurali e annessi rustici, effettuati in zone agricole negli ultimi vent'anni, siano dotati di concessione edilizia, abitabilità o agibilità.

Il possesso di tali requisiti consentono infatti di verificare che il proprietario abbia edificato nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. relativamente alla volumetria, alle distanze, alla tipologia costruttiva, ecc.

Qualora l'accertamento di conformità non sia possibile con la documentazione presente in Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale ed i Responsabili del Servizio possono avvalersi della collaborazione della A.S.L..

Per abusi accertati, l'istruttoria verrà condotta dall'Ufficio Tecnico che:

- a) *per infrazione commessa in aree ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico ed ambientale (L.N. 1497/39 e L.N. 431/85) può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile di Servizio:*
- *la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso;*
 - *la stima dei danni ambientali arrecati;*
- b) *per abuso commesso in aree non ricadenti al punto a), si può provvedere, mediante Ordinanza*

del Responsabile del Servizio, la rimessa in pristino dei luoghi, o in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso.

Le sanzioni amministrative per casi ricadenti nel presente articolo, sono quantificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La Polizia Municipale dovrà verificare se la violazione è oggetto di procedura penale.

Anche per l'Art. 9 – Igiene negli insediamenti rurali,

è necessaria una Istruttoria condotta dalla Polizia Municipale o dai Responsabili del Servizio in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, che dovranno verificare se il proprietario, in materia igienico-sanitaria, ha rispettato le prescrizioni della A.S.L. n°8 (Settore Igiene e Settore Veterinario), necessarie per acquisire la concessione della abitabilità e/o agibilità.

Per i rifiuti speciali (Art. 9, punto c), si auspica che l'Amministrazione Comunale avvii un Piano di raccolta periodica di rifiuti speciali, in accordo con la Provincia

Per le sanzioni relative all'Art.9, accertata la violazione, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminare, con opere od azioni di miglioramento, le cause di origine del danno.

Deve essere verificato se la violazione è oggetto di procedura penale e se sono stati provocati danni ambientali.

Se non si riscontrano danni ambientali la violazione viene comminata in sanzione amministrativa, variabile da £ 150.000 a £ 1.000.000; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla eliminazione delle cause del danno, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario.

Relativamente all'Art. 10 – Controllo della diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

non sono previste sanzioni ma solo azioni di informazioni atte a favorire il controllo domestico dei principali focolai di riproduzione degli insetti al fine di limitarne la diffusione.

CAPO IV°

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Per l'Art. 11 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini, la verifica della conformità delle opere di smaltimento delle acque piovane effluenti da fabbricati rurali può essere effettuata tramite il progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico.

Per vecchi fabbricati, privi di documentazione di verifica, il Responsabile del Servizio, può emettere ordinanza di interventi sui pluviali.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Per eventuali procedure amministrative e sanzioni, è necessaria una Istruttoria condotta dalla Polizia Municipale o dai Responsabili del Servizio, che dovranno verificare se il proprietario, in materia igienico-sanitaria, ha rispettato le prescrizioni della A.S.L. n°8 (Settore Igiene e Settore Veterinario) necessarie per acquisire la concessione della abitabilità e/o agibilità.

Per l'Art. 12 - Il libero deflusso delle acque,

l'Amministrazione Comunale, se chiamata a mediare controversie fra confinanti, oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III° - Della Proprietà:
 - Sezione "Delle Acque": Art. 913;
 - Sezione "Delle Servitù in materia di acque": Art. 1094;
 - Sezione "Delle Servitù coattive": Art. 1033;
- dal Regolamento del Consorzio di Bonifica.

Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o il Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno

ed all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata una sanzione amministrativa variabile da £ 100.000 a £ 500.000; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per l'Art. 13 – Distanze per fossi e canali,

l'Amministrazione Comunale, se chiamata a mediare controversie fra confinanti, oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III° - Della Proprietà:
 - Sezione "Delle distanze dei fossi interposti tra i fondi": Art.891;
- dal Regolamento del Consorzio di Bonifica.

Per le sanzioni si rimanda a quelle previste per l'Art. 12.

Per l'Art. 14 – Tombinature;

l'Amministrazione Comunale, se chiamata a mediare controversie fra confinanti, oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, può attenersi a quanto disposto dal Regolamento del Consorzio di Bonifica o delle Norme di Attuazione del P.R.G. Comunale.

Per le sanzioni si rimanda a quelle previste per gli Art. 7 e Art.12.

Per l'Art. 15 - Prelievo di acque correnti e da pozzi,

l'Amministrazione Comunale, se chiamata a mediare controversie fra confinanti, oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III° - Della Proprietà:
 - Sezione "Delle Acque": Art. 909, 910;
 - Sezione "Delle Servitù in materia di acque": Art. 1080;
- dal Regolamento del Consorzio di Bonifica;
- dal Genio Civile.

Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica o al Genio Civile. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco o il Responsabile del Servizio emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno ed all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Per la violazione verrà applicata una sanzione amministrativa variabile da £ 100.000 a £ 500.000; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Per l'Art. 16 - Irrigazione,

l'Amministrazione Comunale, se chiamata a mediare controversie fra confinanti, oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III° - Della Proprietà:
 - Sezione "Delle Acque": Art. 909, 910, 913, 914;
 - Sezione "Delle Servitù in materia di acque": Art. 1080;
 - Sezione "Delle Servitù coattive": Art. 1034, 1035, 1036, 1050;
- dal Regolamento del Consorzio di Bonifica;
- dal Codice della Strada: Art. 32;

Per violazioni ricadenti nel Regolamento del Consorzio di Bonifica l'Amministrazione provvederà a trasmettere gli atti di accertamento all'Ente Gestore. Violazioni di competenza del servizio di Polizia Rurale vengono sanzionate per un importo da £ 50.000 a £ 400.000; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

CAPO V°

DISTANZE DI ALBERI – RADICI E RAMI PROTESI

Per l'Art. 17 - Distanze per alberi e siepi,

nei casi in cui l'Amministrazione è interessata a mediare controversie fra confinanti oppure è chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III – Della Proprietà:
 - Sezione “Delle distanze nelle piantagioni e siepi interposte tra i fondi”: Art. 892, 893;
- dal Regolamento del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella;
- dal Codice della Strada: Art. 16, 18, 29 .

Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

Relativamente alle procedure amministrative per i suddetti articoli, la violazione avvia le seguenti azioni:

- *verificare gli Organismi di competenza della violazione, e in caso affermativo, trasmetterne gli atti;*
- *eventuale Ordinanza di ripristino;*
- *una sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 500.000; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.*

Per l'Art. 18 - Rami protesi e radici su strade e canali a confine di proprietà

nei casi in cui l'Amministrazione è interessata a mediare controversie fra confinanti oppure è chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III – Della Proprietà:
 - Sezione “Delle distanze nelle piantagioni e siepi interposte tra i fondi”: Art. 893, 896;
- dal Regolamento del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella;

Per violazioni accertate dalla Polizia Municipale o dai Responsabili del Servizio e di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

Per le sanzioni si rimanda al precedente Art.17.

CAPO VI°

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

All'Art. 19 – Stalle e gestione delle deiezioni,

si afferma che l'emissione di rumori e odori molesti deve rispettare i normali livelli di tollerabilità. Per la valutazione della tollerabilità massima, si adotterà, possibilmente, il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale I^a Sezione).

La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste sia dalle N.d.A. del P.R.G. Comunale, sia:

- dalla D.G.R. 3733 del 26/06/92 – Piano Regionale di Risanamento delle Acque, modifica dell'Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici";
- dalla Circolare Giunta Regionale n° 20 del 18/05/1993 – Note esplicative all'Allegato D;

Le modalità di trattamento e di uso dei liquami su suolo agricolo sono normate sia dalle sopracitate D.G.R. 3733/92 e Circolare G.R. 20/93, sia:

- dal D.G.R. n° 3782 del 03/08/1993 – Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici – Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di concimazione";
- dal Regolamento Comunale per lo Smaltimento di Liquami Zootecnici;

L'accertamento di violazione comporta:

- *la verifica urbanistica con la procedura indicata per l'Art.7;*
- *la valutazione di tollerabilità per odori o rumori e proliferazione di insetti molesti;*
- *eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno. L'inadempienza all'Ordinanza può determinare anche la chiusura temporanea dell'attività fino a che non è stato effettuato il ripristino:*
- *Sanzione Amministrativa da £ 50.000 a £ 600.000: la oblazione per via breve è pari al danno.*

del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore;

- *per violazioni relative allo spargimento di liquami le sanzioni sono quelle previste dal “Regolamento di Igiene Ambientale”.*

Relativamente all’Art. 20 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti,

i proprietari sono obbligati a denunciare alla Amministrazione Comunale e alla A.S.L. – Servizi Veterinari – le malattie infettive e diffuse comprese fra quelle indicate all’Art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 08/02/1954 e nella Circolare n° 55 del 05/06/54 dell’Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità.

Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest’ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. – Servizi Veterinari che gestirà il caso. L’Amministrazione Comunale sarà interessata solo su richiesta dell’Autorità Sanitaria.

Per lo smaltimento degli animali morti valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, con particolare riferimento al D.P.R. n° 508 del 14/12/1992.

Eventuali violazioni riguardano l’interramento di animali morti che, su richiesta dell’Autorità Sanitaria e con Ordinanza del Sindaco, può essere richiesto il dissotterramento e l’incenerimento da parte di Ditte specializzate, con spese a carico dei proprietari.

Relativamente all’Art. 21 – Detenzione di animali ad uso amatoriale,

i proprietari devono rispettare le Leggi Sanitarie (in materia di cure e vaccinazioni) e le Norme minime per il benessere fisiologico degli animali.

Le violazioni inerenti ai punti da a) ad e), vengono notificate al proprietario e riguardano:

- *la eliminazione delle cause oggetto di violazione;*
- *la eventuale sanzione Amministrativa variabile da £ 50.000 a £ 500.000; l’oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.*

L’inadempienza della notifica può determinare l’intervento dell’Autorità Sanitaria o l’allontanamento temporaneo dell’animale con spese a carico del proprietario.

CAPO VII°

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

L'Art. 22 – Pascolo degli animali,

detta le norme per la corretta gestione dell'attività di pascolo, e prevede il divieto di pascolo su terreni altrui (demaniali e privati) senza autorizzazione del Sindaco e del proprietario;

La violazione per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da £ 50.000 a £ 500.000 l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

L'Art. 23 – Transumanza,

detta le Norme da rispettare per la movimentazione degli animali all'interno del territorio comunale, inoltre richiama al rispetto del Codice della Strada per la sosta e la circolazione di animali e greggi.

Chi viola le norme sulla sosta degli animali (art.160 del Codice della Strada, e art. 672 del Codice Penale) è soggetto al pagamento di una somma da £ 30.000 a £ 120.000; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Chi viola le norme sulla circolazione degli animali previste dal Codice della Strada (art.184) è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 250.000; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'Art. 24 – Esercizio di caccia e pesca,

valgono le disposizioni previste dalla L.R. 28/04/1998 n° 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Per la caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n° 50 del 09/12/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
- dalla L.N. 11/02/1992 n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996-2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n° 17.

Alla Amministrazione Comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca.

In ogni caso, se la Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio ravvisano qualche violazione, si procederà ad un verbale provvisorio di accertamento da trasmettere alla Unità Operativa della Caccia e Pesca della Provincia.

CAPO VIII°

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

Per l'Art. 25 – **Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione**, la Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio dovranno effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovracomunali (Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta ai punti ‘c’ (bruciature di stoppie, erbe e simili), al punto ‘e’ (uso di esche avvelenate); al punto ‘h’ (utilizzo dei fanghi di depurazione su suolo agricolo); al punto ‘k’ (atti vietati sulle strade), in quanto violazioni interessate da procedure penali.

Per quanto riguarda il punto h) – **Utilizzo dei fanghi di depurazione su suolo agricolo**, le modalità d'uso sono regolate:

- dal D.L. n° 99 del 27/01/1992 “Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- dal D.G.R. n° 3247 del 06/06/95 “Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossicologici in agricoltura”;

Per quanto riguarda il punto n) – **Tutela della flora e raccolta dei funghi**, è vietata la raccolta di piante o parti di piante di cui all'Art. 7 della L.R. n°53 del 1974. Per le specie non comprese nel citato articolo è consentita la raccolta giornaliera per persona di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, muschi e licheni allo stato fresco, e di sei assi floreali (steli fioriferi).

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni – per i punti da a) ad n), il servizio di Polizia Rurale o i Responsabili del Servizio provvederanno:

- *per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;*
- *per violazioni di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;*
- *per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;*
- *a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da £ 50.000 a £ 400.000; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.*

Montebelluna, Aprile 1999

ESTENSORE: Fernando Pellizzari
Davide Tocchetto

IL SINDACO: Silverio Zaffaina

IL SEGRETARIO: Agostino Battaglia